

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 594**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali»

*(Parere ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2006)**

---

DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

*recante il*

“CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”,  
*ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

Com'è noto, l'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 conferisce al Ministero per i beni e le attività culturali la delega ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, al riassetto e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, fissandone principi e criteri direttivi.

Il comma 4 dello stesso articolo prevede, altresì, che entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti delegati possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, “*disposizioni correttive ed integrative*” dei decreti medesimi.

Il presente schema di decreto legislativo intende appunto dare attuazione, per la parte concernente la materia dei beni culturali, a tale ultima disposizione, facendo tesoro dell'esperienza maturata nei primi diciotto mesi di applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Trattandosi della prima riforma organica dell'ordinamento di settore, precedentemente costituito dalle leggi “Bottai” del 1939 e dalla normativa sugli archivi del 1963, il Codice paga certamente lo scotto della novità e, al di là delle prevedibili difficoltà incontrate dagli operatori nell'adeguarsi ad una logica parzialmente nuova, ha evidenziato, in talune sue disposizioni, mende di natura formale suscettibili di ingenerare equivoci interpretativi e, dunque, applicazioni difformi.

Inoltre, si è dovuto tener conto delle disposizioni successivamente intervenute nella materia ma anche, e forse soprattutto, di quelle che nel frattempo sono venute meno, in forma sia esplicita che implicita.

Si è così proceduto, da un lato, alla riformulazione di alcune proposizioni normative, onde rendere più intelligibile la volontà del legislatore e favorire l'efficace attuazione; dall'altro, alla espunzione dal testo previgente delle disposizioni abrogate, ovvero alla sua integrazione con norme sopravvenute.

Ovviamente, il lavoro è stato condotto in aderenza ai principi ed ai limiti stabiliti dal delegante, tenendo in particolare conto le indicazioni intese a produrre lo “*snellimento e abbreviazione dei procedimenti*” e ad evitare “*ulteriori restrizioni alla proprietà privata*”, fermi rimanendo gli attuali strumenti della tutela.

## 2. MODIFICHE ALL'ARTICOLATO

### *Articolo 5*

Il comma 2 dell'art. 5 è stato “ritoccato” con l'intento di rendere più chiari la consistenza ed i limiti del conferimento alle regioni delle funzioni di tutela relative ai c.d. “beni librari”.

Da un lato, quindi, si è provveduto ad espungere dall'elenco delle cose costituenti oggetto di conferimento i “*documenti*”, stante l'interesse preminentemente archivistico di tale tipologia di beni culturali.

D'altro lato, è stato eliminato il riferimento ai beni sottoposti a tutela statale, eccessivamente limitativo dell'ambito delle funzioni conferite, introducendo in sua vece una previsione volta a sottrarre alle competenze regionali soltanto i poteri di revisione delle “notificazioni” a suo tempo adottate con provvedimento ministeriale, così come disciplinati dall'art. 128 del Codice.

Conseguentemente, il comma 3 è stato reso coerente con il comma 2 per quanto riguarda l'ambito delle funzioni di tutela riconosciute alle regioni sui beni librari.

### *Articolo 10*

Le modifiche apportate alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *e*), e comma 4, lettera *b*), cercano di contemperare due opposte esigenze, provenienti entrambe dal mondo del collezionismo: da un lato, conferire alle cose di interesse numismatico una maggiore visibilità nell'ambito degli oggetti da collezione meritevoli di tutela, così come richiesto da molti studiosi del settore; ed, al contempo, arginare le spinte verso un arretramento delle ragioni della tutela rispetto a quelle del mercato delle cose medesime, ben rappresentato dalla recente norma di cui all'art. 2-*decies* del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, introdotto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109. Tale disposizione ha preteso di differenziare le monete antiche dalle altre cose suscettibili di tutela, attribuendo ad esse una sorta di *status* di bene culturale minore, per effetto del quale è stata rimessa al proprietario e non all'Autorità competente la valutazione circa la sussistenza ed il grado dell'interesse culturale posseduto. Sussistenza e grado di

interesse culturale che la norma stessa ha ritenuto di poter individuare nella carenza delle caratteristiche di serialità e ripetitività, elevate al rango di parametri discriminanti il cui accertamento, come detto, è attribuito allo stesso proprietario.

Si è pertanto intervenuti in una duplice direzione: da un lato, ammettendo tra i criteri di valutazione circa la valenza culturale delle collezioni, accanto a quelli ereditati dalla legge fondamentale del '39 (tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali) la "*rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica*"; dall'altro, evidenziando come l'interesse numismatico debba essere rinvenuto nella rarità o nel pregio delle cose, e che tali elementi vadano giudicati in rapporto "*all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione*". Come a dire che non è possibile astrarre una nozione di serialità valida per tutte le epoche e le culture; ma è invece necessario interpretare tale caratteristica in relazione al grado di raffinatezza delle tecniche di conio, alle leghe utilizzate ed alla percentuale in esse di metallo nobile e, dunque, in ultima analisi, all'epoca cui risale la moneta. La serialità, isolatamente considerata, insomma, è parametro fuorviante ai fini dell'accertamento dell'interesse storico; e comunque non è indizio di minor valore culturale, in quanto, com'è noto, i rinvenimenti di "tesoretti", ossia proprio di serie di monete spesso della stessa epoca e dello stesso valore, costituiscono eventi di grande rilievo perché permettono la ricostruzione dei flussi monetari dell'antichità e, conseguentemente, delle vicende legate agli scambi ed ai commerci del mondo antico.

Un'ultima notazione va fatta in merito alla scelta di utilizzare disgiuntamente, quali indici della rilevanza culturale delle cose di interesse numismatico, la rarità e il pregio: elementi che, in relazione ad altre tipologie di beni culturali (carte geografiche e spartiti musicali, fotografie etc.) vengono invece considerati congiuntamente. La ragione di ciò deve essere rinvenuta nella peculiarità dell'oggetto di interesse numismatico, suscettibile di essere apprezzato o per la sua rarità ovvero, come appunto nei già richiamati casi di tesoretti, per il suo "pregio" storico. In questo caso, il connubio tra i due indicatori avrebbe condotto a negare valenza culturale proprio a tale ultima, tipica categoria di cose di interesse numismatico.

La modifica di cui all'*incipit* della lettera l), nel comma 4 dello stesso art. 10 risponde, semplicemente, ad una esigenza di carattere logico e rimedia ad una "svista" dei redattori del Codice: non le tipologie (ossia i modelli astratti) ma i singoli, concreti esempi di architettura rurale possono essere apprezzati per il loro "*interesse storico od etnoantropologico*".

## *Articolo 11*

Anche la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 è stata parzialmente riformulata per motivi di puro *drafting*, considerato che il termine “*ornamenti*”, mutuato dalla legge n. 1089/1939, suona oramai vetusto. La sua sostituzione con l'espressione “*elementi decorativi*” intende rendere la formula normativa più adeguata all'odierno linguaggio tecnico senza alterarne sostanzialmente il significato.

## *Articolo 12*

Meramente formali anche gli interventi ai commi 1 e 6 dell'art. 12, ambedue giustificati dalla necessità di correggere errori materiali. Nel primo caso, la sostituzione della parola “*Titolo*” alla parola “*Parte*” pone rimedio alla illogica esclusione delle disposizioni in materia di valorizzazione dal regime cui sono sottoposte le cose di appartenenza pubblica non ancora sottoposte al procedimento di verifica circa la sussistenza dell'interesse culturale: scopo della norma è infatti quello di assicurare a tali cose, in via cautelare e temporanea, il medesimo trattamento riservato ai beni già formalmente riconosciuti di interesse culturale.

Nel secondo caso, la sostituzione del numero “3” con il numero “5” rende intelligibile una disposizione altrimenti criptica, poiché collega la previsione relativa alla sdemanializzazione e alla conseguente condizione di libera alienabilità alla disposizione concernente le modalità di presentazione della richiesta di verifica.

Di ben maggiore rilievo la modifica concernente il comma 10. Si rammenta che nel testo vigente tale comma salvaguarda l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e 13-*bis*, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 226; disposizioni che hanno introdotto una procedura transitoria per la verifica dell'interesse culturale sugli immobili pubblici, ove si stabiliva che, “*in sede di prima applicazione*”, la mancata comunicazione dei risultati della verifica, da parte dei competenti uffici di questo Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla richiesta “*equivale ad esito negativo della verifica*”.

Tali disposizioni, unitamente a quelle di cui ai primi sette commi dello stesso art. 27, che introducevano nell'ordinamento l'istituto della verifica dell'interesse culturale, disciplinando le forme di presentazione della richiesta e le conseguenze derivanti dai possibili esiti del procedimento, risultano oramai inapplicabili per le seguenti ragioni:

- l'entrata in vigore, al 1° maggio 2004, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all'art. 12 reca appunto la procedura “a regime” della verifica

di interesse culturale, che viene a sostituirsi a quella delineata nei commi da 1 a 7 dell'art. 27 del d.l. n. 26/2003;

- l'esaurirsi della fase di prima applicazione della procedura transitoria disciplinata dai commi 8-12 del predetto art. 27, determinato dalla conclusione della procedura di verifica dei beni inclusi negli elenchi presentati ai sensi del decreto interdirigenziale (Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e Direttore generale dell'Agenzia del Demanio) 6 febbraio 2004, di attuazione dell'articolo medesimo;

- l'impossibilità di ricorrere al meccanismo del silenzio-assenso, previsto dal comma 10 dell'art. 27, la cui inapplicabilità ai procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici è stata formalmente sancita dall'art. 20, comma 4, della legge n. 241/90 nel testo novellato dall'art. 3, comma 6-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, così come modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80: norma che deve ritenersi principio generale dell'ordinamento.

Pertanto, da un lato si è provveduto a sostituire, al comma 10 dell'art. 12 del Codice, la disposizione di salvaguardia appena descritta con una proposizione normativa che, in risposta alle esigenze di speditezza che da sempre accompagnano le procedure di dismissione degli immobili pubblici, cui spesso si ricorre per "aggiustare" i conti di finanza pubblica, conferma il termine finale di 120 giorni per la conclusione della verifica; dall'altro, si è stabilita, all'art. 2 del presente decreto, l'abrogazione espressa dei commi dall'1 al 12 del più volte richiamato art. 27 del d.l. n. 26/2003.

#### **Articolo 14**

Al comma 3 dell'art. 14 si è sostituita la congiunzione "o" con "e", affinché, laddove si sia proceduto alla costituzione della città metropolitana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", la comunicazione di avvio del procedimento relativo alla dichiarazione d'interesse culturale possa essere trasmessa non soltanto al nuovo soggetto istituzionale ma anche al comune che ne fa parte e nel cui ambito territoriale si trova il complesso immobiliare oggetto della dichiarazione.

#### **Articolo 16**

Il comma 1 dell'art. 16 è stato integrato con la previsione che ammette il ricorso gerarchico ivi disciplinato anche nei confronti della determinazione conclusiva del procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del Codice, e non soltanto della dichiarazione di cui all'art. 13.

La scelta è dettata da motivi di equilibrio del sistema e dall'esigenza di non penalizzare immotivatamente la proprietà pubblica di beni culturali rispetto alla proprietà privata.

### *Articolo 17*

L'innovazione apportata al comma 5 dell'art. 17 consiste nella previsione secondo la quale i dati catalografici che riguardino beni di interesse bibliografico debbono affluire non soltanto al catalogo nazionale ma anche all'Indice del Servizio bibliotecario nazionale, data la peculiarità di detti beni e l'esistenza di un apposito catalogo ad essi dedicato.

### *Articolo 20*

La specificazione introdotta al comma 2 dell'art. 20 si è resa necessaria al fine di evitare possibili equivoci in merito all'estensione oggettiva della norma, che va logicamente riferita ai soli archivi costituenti "beni culturali", ossia agli archivi pubblici ed agli archivi privati dichiarati; non invece agli archivi privati, risultando ciò in contrasto con uno dei fondamentali criteri di delega.

### *Articolo 21*

Alla medesima logica risponde l'intervento di cui all'art. 21, comma 1, lett. e), in virtù del quale si è precisato che l'obbligo di acquisire la previa autorizzazione ministeriale per il trasferimento di complessi organici di archivi non riguarda tutti i "soggetti giuridici privati", ma soltanto i proprietari di archivi dichiarati di interesse culturale

Il comma 4, invece, è stato integrato al fine di conferire compiutezza alla disposizione inibitoria di cui all'art. 20, comma 1, in materia di uso del bene culturale in forme non compatibili con la sua dignità storico-artistica. Infatti, fin dal 1939 il relativo comando appariva sprovvisto di ogni riferimento ad una procedura che consentisse la preventiva verifica di compatibilità degli usi ipotizzati, benché l'utilizzazione incongrua fosse poi oggetto di sanzione penale.

Pertanto, è stato introdotto un obbligo di comunicazione ai competenti organi ministeriali del mutamento della destinazione d'uso dei beni, onde consentire ad essi di procedere alle valutazioni di merito di propria competenza; ed all'autorità preposta all'applicazione delle sanzioni, di provvedervi su basi più certe.

Al comma 5 si è ritenuto, prendendo spunto dalla disciplina dei controlli autorizzatori in materia di paesaggio, di dover inserire un limite temporale di validità dell'autorizzazione agli interventi sui beni culturali nell'ipotesi in cui il soggetto autorizzato non ponga mano ai lavori entro un

determinato termine. L'inutile decorso del previsto quinquennio non determina il venir meno dell'assenso espresso dall'organo preposto al controllo, ma attribuisce a quest'ultimo la facoltà di integrare la precedente, favorevole pronuncia con prescrizioni, ovvero di modificare quelle già impartite.

Lo scopo è quello di permettere agli organi ministeriali sugli interventi di tenere conto del continuo progresso degli studi in materia di conservazione e della conseguente evoluzione delle relative tecniche.

### **Articolo 22**

Due gli interventi che interessano l'art. 22.

Il primo, relativo al comma 3, è di mera tecnica normativa e non incide minimamente sulla sostanza della disposizione.

Il secondo, avente ad oggetto il comma 4, allinea la disposizione al già rammentato principio *ex art. 20, comma 4, della legge 241/90, come novellato dall'art. 3, comma 6-ter del d.l. n. 35/2005 e dalla relativa legge di conversione. Secondo tale principio, le disposizioni sul silenzio-assenso "non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico"*.

Per conseguenza, in luogo del silenzio-assenso precedentemente previsto nell'ipotesi di mancata definizione del procedimento autorizzatorio entro i trenta giorni successivi alla diffida, è stabilito che il richiedente possa avvalersi esclusivamente dello strumento di cui all'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

### **Articolo 28**

Il comma 4 dell'art. 28 subisce un intervento di mero *drafting*, inteso a sostituire, in principio, il riferimento alla *species* (opera pubblica) con quello al *genus* (lavori pubblici), nonché ad eliminare, in fine, una ripetizione che nulla aggiunge alla perspicuità della norma.

### **Articolo 29**

Il comma 9 dell'art. 29 è stato integrato con la previsione della disciplina regolamentare delle modalità di rilascio dei titoli al termine del corso formativo, sancendone al contempo – quale riconoscimento della tradizione italiana del restauro e del livello di eccellenza in cui oggi si collocano gli operatori e le scuole del settore, anche in adesione ad un orientamento largamente condiviso nel mondo della cultura – l'equiparazione alle lauree universitarie di secondo livello. Del resto, tale equiparazione, discende già, quanto all'esercizio dell'attività professionale,



dall'art. 7, comma 1, del d.m. 3 agosto 2000, n. 294 (*“Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”*), oggi vigente; e sembra opportuno darle dignità formale, anche per consentire la spendibilità del titolo in ambito sovranazionale.

E' stato inserito un comma 9-*bis*, che precisa l'ambito temporale di applicazione della disciplina dedicata dall'art. 29 alla figura professionale del restauratore conservatore di beni culturali, disponendo che la corrispondente qualifica potrà essere acquisita esclusivamente in base alla predetta disciplina a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dai commi 7, 8 e 9. *Medio tempore*, valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 182 del Codice.

Al comma 11 del medesimo art. 29, infine, viene previsto un pieno coinvolgimento delle università nella fase di elaborazione di accordi (e non più anche di intese, onde evitare possibili confusioni con istituti giuridici di analoga denominazione) per creare centri di ricerca, sperimentazione, studio e formazione, riconoscendo, in tal modo, alle medesime istituzioni un ruolo paritario nella fase di collaborazione alla creazione dei corsi di formazione e del loro ordinamento.

### **Articolo 30**

Il periodo aggiunto al comma 4 risponde all'esigenza di ripristinare il controllo, già previsto dall'art. 38, lett. *a*), del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sulla tenuta degli archivi pubblici e di quelli privati dichiarati, al duplice fine di verificare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti ai proprietari dalla precedente disposizione (conservazione, ordinamento ed inventariazione degli archivi pubblici e), e di facilitare l'accertamento finalizzato alla declaratoria degli atti non liberamente consultabili, ai sensi dell'art. 125 del Codice.

### **Articolo 37**

Mediante la soppressione, al comma 1 dell'art. 37, dell'aggettivo *“immobili”* si è inteso estendere la possibilità ivi contemplata di erogare contributi in-conto interessi anche agli interventi di conservazione condotti su beni mobili, i quali molto spesso, per rilevanza ed onerosità non sono di minore entità rispetto agli interventi conservativi sugli immobili.

### **Articolo 38**

Le modifiche introdotte alla rubrica dell'art. 38 ed all'*incipit* del comma 1 sono la naturale conseguenza dell'intervento operato all'articolo

precedente. Infatti, se tutte le tipologie di beni sono suscettibili di beneficiare di ambedue le forme di contributo previste dall'ordinamento di settore, è evidente che per tutte deve ammettersi la possibilità di visita pubblica.

#### **Articolo 44**

Al comma 1 dell'art. 44 si è provveduto a mutare una delle condizioni oggettive ivi previste per l'accesso all'istituto del comodato, introdotto *ex novo* dal Codice: in luogo del requisito della "*particolare importanza*" di cui dovrebbero essere in possesso i beni suscettibili di essere accettati in comodato, infatti, si è preferito fare riferimento al loro "*particolare pregio*", al fine di evitare possibili sovrapposizioni, e quindi confusioni, con i parametri invece richiesti per la sussistenza di un interesse culturale giuridicamente tutelabile. In pratica, con la proposta modifica normativa si è inteso assicurare al responsabile di una struttura espositiva la possibilità di ricevere in comodato opere significative anche solo come testimonianze del percorso artistico del loro autore, senza che per questo esse debbano anche costituire tappe fondamentali del sua capacità espressiva e perciò meritevoli di tutela.

L'intervento al comma 2 trova, invece, fondamento dalla necessità di coniugare l'esigenza di conservazione e fruizione del patrimonio culturale – cui risponde l'introduzione dell'istituto del comodato, realizzando un utile sinergia pubblico-privato che prescinde dall'esercizio di poteri autoritativi – con la diversa esigenza di evitare che tale forma di incentivazione si risolva in un ulteriore aggravio per le già scarse risorse delle singole strutture museali, vanificando infine gli scopi stessi della disposizione.

#### **Articolo 46**

La modifica di cui al comma 3 dell'art. 46 è identica, nella forma e nelle motivazioni, all'intervento realizzato all'art. 14, al cui breve commento si rinvia.

#### **Articolo 50**

Anche per l'art. 50, comma 1, valgono i chiarimenti adottati in sede di illustrazione della modifica apportata alla disposizione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), trattandosi di identico intervento.

#### **Articolo 54**

L'esigenza che ha condotto alla modifica di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 54 è quella di conferire maggior chiarezza al dettato normativo. La formulazione precedente, infatti, forse eccessivamente ellittica, sembrava prestare il fianco ad interpretazioni equivoche; si è voluto allora rendere più

evidente il significato della norma: per le cose appartenenti al demanio dello Stato o di un ente territoriale, la misura cautelare della inalienabilità trova applicazione sino al momento della conclusione del procedimento di verifica. Qualora detto procedimento si concluda negativamente, le cose sottoposte ad esso possono essere liberamente alienate previa sdemanializzazione, nel caso in cui la cosa sia ascritta al demanio per altra finalità pubblica. Per gli altri beni pubblici, viceversa, la verifica negativa costituisce presupposto per la loro libera commerciabilità.

La modifica di cui alla lett. *d*) del medesimo comma, consistente nell'espunzione dal testo normativo del riferimento ad una soltanto delle due tipologie di beni ricomprese nella lett. *d*) del comma 3 dell'art. 10, è finalizzata a rendere coerente il rinvio a tale ultima disposizione con la *ratio* evidentemente sottesa alla norma: sottrarre alla alienabilità quelle tipologie di beni culturali che, per l'assenza di rilevante interesse intrinseco, più sarebbero esposte alla possibilità di trasformazioni suscettibili di penalizzarne le valenze relazionali o simboliche, che sole ne giustificano la sottoposizione a tutela.

#### **Articolo 55**

La diversa formulazione del comma 2, lett. *a*), dell'art. 55 persegue un duplice obiettivo: rafforzare il senso della precedente disposizione, mediante l'uso della forma positiva (l'espressione "*non pregiudichi il pubblico godimento*" viene mutata in "*assicuri... la fruizione pubblica*") ed introdurre formule lessicali più coerenti con il linguaggio complessivo del Codice (le parole "*fruizione pubblica*" sono costantemente utilizzate nel Titolo II della Parte seconda, dedicato a "*Fruizione e valorizzazione*" in luogo della datata espressione "*pubblico godimento*").

#### **Articolo 57**

Al comma 2 dell'art. 57 è stata aggiunta, alla fine del secondo periodo, la previsione della trascrizione, a carico dell'ente autorizzato alla vendita e su richiesta del soprintendente, di condizioni e prescrizioni dettate con il provvedimento autorizzatorio.

L'intervento è finalizzato a rendere edotti i terzi acquirenti circa i vincoli e i limiti ai quali è assoggettata l'utilizzazione dei beni culturali, già appartenenti al patrimonio pubblico, dei quali è stata autorizzata l'alienazione. Pertanto, tali limiti e vincoli si configurano quali oneri reali gravanti sulla cosa in ragione della sua valenza culturale.

### **Articolo 59**

Al comma 2, lett. c), dell'art. 59 si è provveduto a correggere un passaggio della previgente disposizione che ha prodotto più di un dubbio interpretativo.

Ai sensi della norma attuale, il termine per la denuncia di trasferimento di un bene culturale da parte dell'erede decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione di successione ai competenti uffici tributari (che equivale ad accettazione *per facta concludentia*); mentre per il legatario, detto termine decorre dall'apertura della successione, salva la facoltà di rinuncia.

Tuttavia, qualora il legato sia disposto per atto testamentario, l'obbligo di denuncia di che trattasi non può ragionevolmente sorgere nel momento in cui si apre la successione (ossia alla morte del testatore), atteso che il legatario ha effettiva conoscenza dell'acquisto soltanto a seguito della comunicazione notarile ai sensi dell'articolo 623 c.c.

In tal senso è stata, dunque, modificata la disposizione *de qua*.

### **Articolo 60**

A motivo delle incertezze, più volte rappresentate dagli uffici dell'Amministrazione, in merito all'inclusione o meno, tra gli atti di alienazione di beni culturali suscettibili di attivare l'acquisto in via di prelazione da parte del Ministero, delle varie forme di conferimento in società, si è ritenuto opportuno inserire al comma 1 dell'art. 60 una specifica previsione in tal senso. Il prezzo di acquisto, in questi casi, è costituito dal valore attribuito al bene nell'atto di conferimento

### **Articolo 62**

Gli interventi operati all'art. 62 sono giustificati da una duplice esigenza. In primo luogo, quella di evidenziare che la potestà di acquisire per prelazione beni culturali è propria dello Stato, essendo tipica attività di tutela; e che il suo esercizio da parte delle regioni o degli enti locali non può trovare altro fondamento che in una preventiva delega da parte dello Stato, sia pure nella forma implicita – già nota al sistema in quanto prevista dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 (“Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”) – della rinuncia di tipo traslativo.

La seconda esigenza è quella di esplicitare che la richiesta di prelazione avanzata dalle regioni o dagli enti locali può basarsi esclusivamente su ragioni di valorizzazione del bene culturale; ed in tal senso deve essere opportunamente motivata. E l'Amministrazione è legittimata a valutarne la fondatezza, ai fini dell'eventuale accoglimento.

Nel senso indicato si è dunque provveduto a modificare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

### **Articolo 70**

Connessa alla modifica appena illustrata è quella apportata al comma 3 dell'art. 70, nel quale si è soppresso l'inciso (*"in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno"*) che, in contraddizione con quanto statuito all'art. 62, limita lo spazio di valutazione, riconosciuto al Ministero, delle ragioni che sostengono la richiesta di prelazione avanzata dalle regioni e dagli altri enti territoriali, riducendolo alla verifica dei presupposti formali e non anche dei motivi sostanziali, attinenti a finalità di valorizzazione.

### **Articolo 106**

La sostituzione, al comma 1 dell'art. 106, del termine "Ministero" con il termine "Stato" è finalizzata a disciplinare le concessioni d'uso di beni culturali anche quando essi si trovino nella disponibilità di amministrazioni diverse da quella dei beni e delle attività culturali. In tal modo si restituisce fondamento normativo ad una prassi tradizionale che, già basata sull'art. 6, comma 2, della legge n. 1089/1939, non appariva adeguatamente sostenuta né dalla più generica riformulazione di quella norma all'art. 15 del Testo unico del 1999 (mutuata dall'art. 18 del Codice), né dalla disposizione di cui all'art. 114 dello stesso T.u. (poi riprodotta all'art. 106 del Codice), specificamente dedicata alla concessione d'uso.

Conseguentemente, si è introdotta, con il nuovo comma 3, la regolamentazione delle ipotesi di concessione d'uso, da parte delle altre amministrazioni, dei beni culturali che esse hanno in uso o in consegna, centrata sulla previsione di un controllo di tipo autorizzatorio fondato su criteri valutativi non dissimili da quelli che attualmente presiedono, in virtù del disposto dell'art. 57 del Codice, al rilascio dell'autorizzazione ad alienare i beni culturali di appartenenza pubblica.

### **Articolo 107**

L'integrazione del comma 2 dell'art. 107 è intesa a sottrarre all'ambito applicativo del generale divieto di riproduzione di beni culturali, sancito al primo periodo, quelle tecniche di calco che, grazie all'applicazione delle moderne tecnologie, escludano il contatto diretto con la superficie del bene da riprodurre e, pertanto, non siano suscettibili di comprometterne l'integrità.

E' ovviamente demandata al soprintendente la valutazione, in sede di controllo autorizzatorio, circa l'impiego di tecniche di riproduzione idonee a garantire l'assoluta insussistenza di rischi di danneggiamento.

### **Articolo 112**

All'art. 112 è stata inserita una disposizione (comma 7-*bis*) intesa a rendere possibile, anche in mancanza o nelle more della stipula degli accordi ivi previsti ai commi 4 e 5, o indipendentemente da essi, l'organizzazione e la gestione di strutture semplici che realizzino forme di cooperazione orizzontale e non istituzionalizzata tra soggetti pubblici e privati interessati alla fruizione e/o valorizzazione di beni o istituti culturali in ambiti territoriali determinati.

### **Articolo 114**

La esplicita qualificazione, al comma 1 dell'art. 114, delle attività di valorizzazione dei beni pubblici come "*servizi pubblici*" non aggiunge alcunché al sistema dei principi, essendo tale qualità già deducibile, in relazione ai servizi *lato sensu* museali, dall'art. 101, comma 3; ma serve a sottolineare con maggior forza l'esigenza che gli standard qualitativi delle attività di valorizzazione siano adeguati a tale loro natura.

### **Articolo 115**

Le ragioni dell'intervento operato su alcune disposizioni dell'art. 115 debbono rinvenirsi nell'intento di sgombrare il campo da equivoci ed incertezze circa la volontà dell'Amministrazione, allorché il perseguimento diretto dell'interesse pubblico alla migliore valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica non risulti possibile per carenza di strutture o di risorse adeguate, di affidarsi agli strumenti ed alle logiche di tipo privatistico e non, piuttosto, di manipolare questi ultimi in funzione delle esigenze istituzionali al punto da snaturare il modello e realizzare degli ibridi difficilmente gestibili e scarsamente attraenti per i potenziali investitori.

Partendo da tale intento, si è provveduto a chiarire, al comma 3, lett. a), che il ricorso a tale forma di gestione indiretta postula l'adesione al modello privatistico e, pertanto, la coerenza con lo statuto normativo delineato, per le singole forme organizzative, dalle vigenti disposizioni. Delle forme stesse si è ritenuto di omettere una elencazione, sia pure soltanto a titolo esemplificativo, al fine di lasciare la massima libertà di opzione agli enti interessati e rendere ancor più evidente che la forma va scelta in funzione dell'obiettivo di valorizzazione perseguito, così come illustrato dal progetto.

Stante l'adesione al modello civilistico, è stata espunto il riferimento espresso alla "prevalenza" della partecipazione ministeriale al soggetto affidatario delle attività di valorizzazione, in quanto detta partecipazione può assumere tutte le forma consentite dall'ordinamento; al tempo stesso, si è provveduto a precisare le modalità di individuazione dei rappresentanti del Ministero in seno agli organi di gestione.

Il comma 4 è stato riformulato al fine di correggere talune imperfezioni lessicali ed evidenziare, al contempo, la necessaria propedeuticità, rispetto al procedimento di scelta tra le due forme della valorizzazione indiretta, della definizione degli obiettivi programmatici che si intendono in tal modo perseguire.

Al comma 8, inoltre, si è ritenuto di arricchire i contenuti del contratto di servizio, prevedendo il sostanziale recepimento, in esso, del progetto di valorizzazione e della relativa tempistica come approvati dal Ministero e disponendo che vi debbano essere indicate le modalità di esercizio dei poteri riconosciuti al titolare dell'attività di valorizzazione oggetto di affidamento, al fine di garantire la rispondenza costante delle attività del soggetto affidatario alle previsioni progettuali ed agli obiettivi programmatici.

### **Articolo 122**

Gli interventi che hanno interessato l'art. 122 rispondono all'esigenza di rimediare ad una duplice lacuna del testo previgente.

Al comma 1, infatti, nel disciplinare la consultabilità dei documenti conservati negli archivi pubblici, non si è tenuto conto dell'ipotesi contemplata dall'art. 41, comma 2, ossia della facoltà attribuita agli archivi di Stato di accettare il versamento di documenti che non abbiano raggiunto i limiti cronologici ivi fissati al comma 1, "*quando vi sia pericolo di dispersione o danneggiamento*" dei documenti medesimi. Cosicché, attualmente, la disposizione in esame non chiarisce se la documentazione acquisita anteriormente al termine ordinariamente fissato per il deposito negli archivi di Stato sia liberamente consultabile per il fatto di essere stata acquisita da un archivio pubblico e di non rientrare nelle eccezioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1.

Si è ritenuto di colmare detta lacuna mediante l'introduzione della lett. *c)*, ove si stabilisce che anche i documenti versati anticipatamente siano sottratti alla libera consultazione finché non abbiano acquisito la maturità storica prevista, a seconda delle tipologie di documento, dall'art. 41, comma 1.

Invece, il comma 2 dell'art. 122 – laddove dispone che anteriormente ai limiti temporali previsti al comma 1 per la consultabilità dei documenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, a questi ultimi si applichi comunque la disciplina in

materia di accesso agli atti amministrativi dettata dalla legge n. 241/90; e che al riguardo provveda l'amministrazione che deteneva l'atto prima del versamento – non specifica chi debba istruire l'eventuale istanza di accesso nel caso in cui l'amministrazione onerata non sia più operante.

Pertanto, si è provveduto ad inserire un apposito inciso che, limitando l'obbligo di provvedere ai casi in cui ciò sia effettivamente possibile, cioè quando l'amministrazione già detentrica della documentazione cui quale si è richiesto l'accesso sia “*ancora operante*”, implicitamente contempla l'ipotesi che, in caso contrario, ai richiesti adempimenti faccia fronte l'archivio pubblico depositario.

### **Articolo 163**

Parimenti, al comma 1 dell'art. 163, esigenze di precisione formale hanno imposto l'integrazione del riferimento normativo interno.

### **Articolo 168**

Anche l'integrazione apportata all'art. 168 obbedisce ad esigenze di correttezza formale e di omogeneità di citazioni normative.

### **Articolo 173**

L'intervento di cui all'art. 173 pone rimedio ad una “svista” formale del testo previgente. Nel rimarcare, infatti, relativamente alla prelazione-storica artistica, anche dal punto di vista lessicale, la caratterizzazione di atto potestativo di natura ablatoria, e quindi la sua distinzione rispetto all'analogo istituto civilistico, provvedendo di conseguenza ad espungere ogni riferimento al termine “diritto”, si è tralasciato di rivedere anche la formulazione della sanzione penale connessa all'inosservanza degli obblighi imposti all'alienante dalla norma sostanziale.

### **Articolo 179**

Ancora di puro *drafting* l'intervento correttivo apportato all'art. 179, al fine di raccordare al plurale i sostantivi adoperati nella proposizione prescrittiva.

### **Articolo 182**

I commi 1 e 2 dell'art. 182 del Codice disciplinano attualmente la sopravvivenza in via transitoria del sistema previgente, nelle more dell'attuazione dell'art. 29.



Tuttavia, approfondimenti successivi hanno evidenziato la necessità di precisare taluni aspetti di detta disciplina transitoria, eliminando, con l'occasione, aporie testuali che ne rendono incerta l'applicazione pratica. In questa prospettiva, si è provveduto alla sostituzione dei predetti commi 1 e 2 (e, conseguentemente, degli artt. 7 e 8 del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, ivi richiamati) con una disciplina più esaustiva, articolata in cinque commi.

I commi 1 e 1-*bis* indicano, riproducendo con alcune modificazioni la disciplina previgente, i requisiti utili al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali. In particolare, il comma 1, alla lett. *a*) riproduce il testo dell'art. 7, comma 1, del d.m. 294/2000, estendendo la previsione alle scuole regionali di pari livello ed integrandolo con un requisito che, richiedendo ai corsi universitari una consistenza almeno del cinquanta per cento della parte pratica dell'insegnamento e la disponibilità effettiva dei beni vincolati a tal fine necessari, è volto ad assicurare il possesso effettivo delle abilità e capacità necessarie allo svolgimento della delicata attività professionale.

La medesima considerazione circa l'effettiva qualità dell'insegnamento impartito è sottesa al riconoscimento, alla lett. *d*), dei diplomi rilasciati, per il settore dei beni librari, dalla scuola di Spoleto. Le disposizioni di cui alle lettere *b*) e *c*), riproducono le lett. *a*) e *b*) dell'art. 7, comma 2, del citato d.m. 294/2000.

Il comma 1-*bis* riproduce il testo dell'art. 7, comma 2, lett. *c*), dello stesso decreto, prevedendo requisiti che, a differenza dei precedenti, non danno ingresso direttamente alla qualifica, ma consentono di sottoporsi ad una prova di idoneità (rispetto al testo regolamentare previgente, coerentemente all'accordo a suo tempo raggiunto con le regioni sul testo del Codice, vengono considerati utili i diplomi rilasciati dalle scuole regionali anche dopo l'entrata in vigore del d.m. 420/2001, effetto che una imperfetta formulazione dell'art. 182, comma 2, rendeva quanto meno incerto).

I commi 1-*ter* e 1-*quater* sono volti a risolvere problemi applicativi, sul modo di considerare i requisiti, sulle relative attività certificatorie, sulle modalità di rilascio dei titoli e sulla relativa pubblicizzazione, sorti sulla base della insufficiente formulazione della disciplina regolamentare.

Il comma 1-*quinqies* individua i requisiti per il conseguimento della qualifica subordinata di collaboratore restauratore di beni culturali (anche definito, nella prospettiva attuativa dell'art. 29, operatore qualificato sui beni culturali), e riproduce l'art. 8 del più volte citato decreto del 2000, integrandolo con la previsione – fortemente richiesta dai sindacati ed opportuna per mantenere una collocazione utile a molti operatori del settore – del tendenziale recupero, nell'ambito di tale categoria subordinata, di coloro che non supereranno la prova di idoneità per diventare restauratori.

Infine, con il comma 2 novellato, è stata inserita una disposizione transitoria specifica per la disciplina dell'attivazione, in forma sperimentale, di un corso di laurea magistrale in restauro presso il complesso monumentale di Venaria Reale, di recente restaurato, ed in parte adibito a sede di una fondazione che, tra gli altri suoi compiti, ha anche quello di curare la formazione di restauratori.

### **Articolo 183**

La disposizione del comma 5 dell'art. 183 è stata opportunamente integrata, da un lato (comma 2), estendendo la formula dell'invarianza di spesa anche alla disposizione introdotta con la nuova versione dell'art. 182, comma 2; dall'altro (comma 5), introducendo il riferimento alla fattispecie di applicazione della garanzia statale introdotta *ex novo* dal presente decreto all'art. 44, comma 4, del Codice.

### **Allegato A**

La rubrica dell'Allegato al Codice è stata emendata al fine di rendere evidente che l'Allegato medesimo è integrativo delle sole disposizioni codicistiche che ad esso fanno rimando ed esclusivamente nei limiti del rimando medesimo.

La modifica della voce *b)* del punto 13 della lettera *A* dell'Allegato serve a riportare il testo alla sua formulazione originaria, considerato che la modifica operata in tale sede, oltre che all'art. 10, comma 4, lett. *b)*, dall'art. 2-*decies* del d.l. n. 63 del 26 aprile 2005, come convertito nella legge n. 109 del 25 giugno 2005, è stata eliminata sia per abrogazione espressa che mediante riscrittura del testo.

La proposizione posta in fine di lettera *A* è stata soppressa per evitare ogni possibile incertezza interpretativa in ordine alla portata applicativa dell'Allegato stesso.

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO E INTEGRATIVO DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

*recante il*

“CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO”,  
*ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA  
il seguente decreto legislativo:

Art. 1  
*(Modifiche alla Parte prima)*

1. All'articolo 5, Parte prima, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.”;*

b) al comma 3, le parole: *“anche su raccolte librerie private, nonché”* sono soppresse

Art. 2  
*(Modifiche alla Parte seconda)*

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al comma 3, lettera e), dopo le parole: *“e particolari caratteristiche ambientali”* sono inserite le seguenti: *“ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,”*; le parole: *“artistico o storico”* sono soppresse;

2) al comma 4, lettera b), dopo le parole: *“le cose di interesse numismatico”* sono aggiunte le seguenti: *“che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, abbiano carattere di rarità o di pregio”*;

3) al comma 4, lettera l), le parole: *“le tipologie di architettura rurale”* sono sostituite dalle seguenti: *“le architetture rurali”*;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: *“e gli altri ornamenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“ed altri elementi decorativi”*;

c) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: *“del presente Titolo”* sono sostituite dalle seguenti: *“della presente Parte”*;

2) al comma 6, le parole: *“Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4”* sono sostituite dalle seguenti: *“Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5”*;

3) il comma 10 è sostituito dal seguente:

*“10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.”*;

d) all'articolo 14, comma 3, la congiunzione: *“o”* è sostituita dalla congiunzione: *“e”*;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola: *“Avverso”* sono inserite le seguenti: *“il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o”*;

f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole: *“beni culturali”* sono aggiunte le seguenti: *“e, se relativi ai beni di interesse bibliografico, anche all'Indice del Servizio bibliotecario nazionale”*;

g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: *“Gli archivi”* sono inserite le seguenti: *“pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13”*;

h) all'articolo 21:

1) al comma 1, lettera e), le parole: *“di soggetti giuridici privati”* sono sostituite dalle seguenti: *“privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13”*;

2) al comma 4, dopo le parole: *“del soprintendente.”* sono aggiunte le seguenti: *“Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1.”*;

3) al comma 5, dopo la parola: “*prescrizioni.*” sono aggiunte le seguenti: “*Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.*”;

i) all’articolo 22:

1) al comma 3, le parole: “*Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,*” sono sostituite dalle seguenti: “*Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed*”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“*4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni.*”;

l) all’articolo 28, comma 4, le parole: “*di opere pubbliche*” sono sostituite dalle seguenti: “*di lavori pubblici*” e le parole: “*dell’opera pubblica*” sono soppresse;

m) all’articolo 29:

1) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: “*dell’esame finale,*” sono aggiunte le seguenti: “*abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,*” e dopo le parole: “*un rappresentante del Ministero,*” sono inserite le seguenti: “*il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,*”;

2) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“*9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.*”;

3) il comma 11, è sostituito dal seguente:

*“11. Mediante appositi accordi il Ministero, le regioni e le università, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro.”;*

n) all’articolo 30, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell’interno per gli accertamenti di cui all’articolo 125.”;*

o) all’articolo 37, comma 1, la parola: *“immobili”* è soppressa;

p) all’articolo 38:

1) nella rubrica, le parole: *“Apertura al pubblico degli immobili”* sono sostituite dalle seguenti: *“Accessibilità del pubblico ai beni culturali”;*

2) al comma 1, le parole: *“Gli immobili”* sono sostituite dalle seguenti: *“I beni culturali”;*

q) all’articolo 44:

1) al comma 1, la parola: *“importanza”* è sostituita dalla seguente: *“pregio”;*

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“L’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5.”;*

r) all’articolo 46, comma 3, la congiunzione: *“o”* è sostituita dalla congiunzione: *“e”;*

s) all’articolo 50, comma 1, le parole: *“ed altri ornamenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“ed altri elementi decorativi di edifici”;*

t) all’articolo 54:

1) al comma 2, lettera a), le parole: *“fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12”* sono sostituite dalle seguenti: *“fino alla*

*conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6";*

2) al comma 2, lettera d), le parole: *"quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose"* sono soppresse;

u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *"a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;"*;

v) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: *"e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari."*;

z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole: *"dall'apertura della successione"* sono sostituite dalle seguenti: *"dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile"*;

aa) all'articolo 60, comma 1, le parole: *"al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento"*;

bb) all'articolo 62:

1) al comma 2, le parole: *"la proposta"* sono sostituite dalle seguenti: *"una proposta"*; dopo la parola *"dalla"* è inserita la seguente: *"motivata"* e dopo le parole *"della spesa"* sono aggiunte le seguenti: *"ed indichi le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene"*;

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: *"Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro quaranta giorni dalla ricezione della denuncia."*;

cc) all'articolo 70, comma 3, le parole: *" , in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno"* sono soppresse;

dd) all'articolo 106:

1) al comma 1, le parole: *"Il Ministero"* sono sostituite dalle seguenti: *"Lo Stato"*;



2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

*“3. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.”;*

ee) all’articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “già esistenti” sono inserite le seguenti: *“nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale”;*

ff) all’articolo 112, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*“7-bis. Anche indipendentemente dagli accordi di cui ai commi 4 e 5, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali di un territorio determinato. Con gli accordi medesimi possono essere istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.”;*

gg) all’articolo 114, comma 1, le parole: “di qualità della” sono sostituite dalle seguenti: *“di qualità dei servizi pubblici di”;*

hh) all’articolo 115:

1) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) affidamento diretto a soggetti giuridici, costituiti o partecipati dall’amministrazione pubblica cui i beni pertengono nelle forme consentite dalle disposizioni vigenti. Il Ministero partecipa agli organi di gestione dei soggetti medesimi con propri rappresentanti, individuati tra coloro che non ricoprono incarichi istituzionali in materia di tutela.”;*

2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“La scelta tra le due forme di gestione indicate alle lettere a) e b) del comma 3 è attuata, previa definizione degli obiettivi programmatici, mediante valutazione comparativa, in termini di efficienza ed efficacia, delle modalità idonee al perseguimento di detti obiettivi.”;*

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

*“8. Il rapporto tra il titolare dell’attività e l’affidatario od il concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono definiti, tra l’altro, i contenuti del progetto di valorizzazione e i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché le modalità di esercizio dei poteri di proposta, impulso e controllo spettanti al titolare dell’attività, al fine di assicurarne la rispondenza agli obiettivi definiti ai sensi del comma 4.”;*

*ii) all’articolo 122;*

*1) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) di quelli versati ai sensi dell’articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.”;*

*2) al comma 2, dopo la parola: “provvede” sono inserite le seguenti: “, ove ancora operante,”.*

### **Art. 3**

#### *(Modifiche alla Parte quarta)*

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) all’articolo 163, comma 1, dopo le parole: “del Capo V” sono inserite le seguenti: “del Titolo I della Parte seconda”;*

*b) all’articolo 173, comma 1, lettera c), le parole: “diritto di” sono soppresse;*

*c) all’articolo 179, comma 1, la parola: “imitazione” è sostituita dalla seguente: “imitazioni”;*

### **Art. 4**

#### *(Modifiche alla Parte quinta)*

1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) all’articolo 182:*

*1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*“1. Fino alla data ed agli effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:*

*a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con gli organi ministeriali preposti alla tutela dei beni all’uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data del 1° maggio 2004;*

*b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;*

*c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dai competenti organi ministeriali o dagli istituti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;*

*d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola europea in formazione specialistica dei beni librari di Spoleto.*

*1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell’istruzione,*

*dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, entro il 30 ottobre 2006:*

*a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dei competenti organi ministeriali o degli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;*

*b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.*

*1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):*

*a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;*

*b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.*

*1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.*

*1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali:*

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di belle arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università.”;

b) all'articolo 183:

1) al comma 2, le parole: “degli articoli 5 e 44” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 5, 44 e 182, comma 2,”;

2) al comma 5, dopo le parole: “in attuazione” sono inserite le seguenti: “degli articoli 44, comma 4, e”.

Art. 5  
(Modifiche all'Allegato A)

1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: *“Previsto dagli”* sono sostituite dalle seguenti: *“Integrativo della disciplina di cui agli”*;

b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 è sostituito dal seguente: *“Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.”*;

c) alla lettera A, in fine, il periodo che inizia con le parole: *“I beni culturali”* e finisce con le parole *“alla lettera B”* è soppresso.

Art. 6  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;

b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;

c) decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi 1-12;

d) decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-*decies*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Consiglio

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Il Ministro per gli affari regionali